



# Comune di Castelnovo del Friuli

Provincia di Pordenone

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2014  
N. 1013 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA T.A.S.I. (TASI) ANNO 2014.

L'anno 2014 , il giorno 29 del mese di Agosto alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito in seduta CONSIGLIO il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
De Michiel Lara	Sindaco	Presente
Simonutti Claudio	Consigliere	Presente
Salvador Elena	Consigliere	Presente
Rossi Fulvio	Consigliere	Presente
Bertoli Alessandro	Consigliere	Presente
Cozzi Leonardo	Consigliere	Assente
Marcuzzi Mirella	Consigliere	Presente
Baschiera Daniele	Capo Gruppo	Presente
Pillin Giovanna	Consigliere	Assente
Cudini Piermario	Capo Gruppo	Presente
Ret Daniele	Consigliere	Presente
Bertoli Valentino	Consigliere	Presente
Franz Roberto	Consigliere	Presente

**Assiste il Segretario Roca Stefano.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Michiel Lara nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA T.A.S.I. (TASI) ANNO 2014.

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

**VISTO** il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;  
**VISTO** il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;.  
**VISTO** il parere *favorevole dell'organo di revisione* dell'Ente acquisito il ottemperanza all'art.239, c.1 del D.Lgs. n.267/2000;

Gli interventi relativi al presente punto all'ordine del giorno sono stati riportati nel verbale della precedente deliberazione essendo stata convenuta, in sede di discussione, l'unitaria trattazione dei due argomenti. Di seguito si riportano le votazioni con il seguente esito:

Voti favorevoli: sette (7)

Contrari: nessuno

Astenuti: quattro (4) RET Daniele, CUDINI Piermario, BERTOLI Valentino e FRANZ Roberto

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO**

-l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

-le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

-gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

-in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

**VISTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in seduta odierna è stato adottato il relativo Regolamento per la gestione della TASI;

**RICHIAMATO** l'art.6 del citato regolamento, che dispone testualmente:

- “1. L'aliquota di base della TASI è fissata per legge nella misura dell'1 per mille del valore dell'immobile.*
- 2. Con deliberazione del Consiglio, adottata entro il termine fissato dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune può ridurre l'aliquota al di sotto del limite di legge. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, alla tipologia e/o alla destinazione degli immobili.*
- 3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2, il Comune può determinare una diversa aliquota, rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria alla data del 31 dicembre 2013”*

TENUTO CONTO altresì, delle norme di legge:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

#### RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- l'applicazione tariffaria TASI e IMU, nel loro complesso, deve necessariamente rispettare i criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, salvaguardando gli equilibri di bilancio, senza peraltro gravare eccessivamente la fiscalità locale in materia immobiliare.
- in un quadro normativo così complesso, sotto alcuni aspetti lacunoso, confuso e di difficile interpretazione e applicazione, peraltro soggetto a continue modifiche normative, la scelta operata è senz'altro dettata da ragioni di semplificazione e trasparenza, soprattutto a favore dei contribuenti di questo Comune;
- che il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, secondo quanto indicato dall'articolo 8 del regolamento che qui si riporta integralmente:
  - *1. Il gettito del tributo TASI è finalizzato, con vincolo di destinazione, alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:*
    - a) illuminazione pubblica
    - b) servizi cimiteriali
    - c) parchi ed aree verdi comunali
    - d) viabilità pubblica e parcheggi
    - e) infrastrutture e servizi urbanistici
    - f) servizi demografici ed elettorali
    - g) servizi museali, archivistici, bibliotecari e dei beni culturali
    - h) vigilanza urbana
    - i) protezione civile
  - *2. I costi di cui al presente articolo comprendono tutti gli oneri diretti ed indiretti di esercizio e manutenzione, nonché gli oneri di realizzazione non aventi copertura in specifiche fonti di finanziamento e sono rilevati direttamente dal bilancio;*
  - *3. Qualora il gettito della TASI non fosse sufficiente a coprire i costi di tutti i servizi indivisibili sopra indicati è facoltà del Consiglio Comunale, con la delibera di cui all'articolo 6, il provvedere annualmente all'indicazione analitica, per ciascuna categoria dei servizi indivisibili, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. In assenza di tale indicazione si stabilisce che, di norma, l'introito venga destinato alla copertura dei costi dei servizi citati al punto 1) nell'ordine ivi indicato, fino all'esaurimento del gettito.*

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

<i>fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e/o destinazione degli immobili</i>	<b>ALIQUOTA</b>
= <b>Abitazione principale e relative pertinenze</b> ove <b>abitualmente dimori il contribuente</b> , che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale che sia ivi residente anagraficamente e di fatto; = <b>Equiparate</b> ad abitazione principale <u>per scelta regolamentare del comune</u>	<b>1,8 ‰</b>
= fabbricati <b>equiparati ad abitazione principale</b> “per legge” e che pertanto non scontano l'IMU: es. - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013) - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22.4.2008; - Casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze (art.1 c 707 punto. 3 lett. c) L. 147/2013) - Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e Forze di polizia etc (art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013); - Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	<b>1,8 ‰</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>0 ‰</b>
<b>Tutti gli altri fabbricati / immobili non compresi nelle precedenti casistiche</b>	<b>0 ‰</b>

### VALUTATO altresì

Che le presenti aliquote sommate a quelle stabilite in precedenza per l'IMU non superano quelle massime possibili per legge per quest'ultimo tributo, quindi rispettano tutti i limiti previsti dalle norme, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

**Appurato** che, con queste aliquote, il gettito previsto dalle opportune simulazioni fatte a cura del competente ufficio tributario, da riportare a bilancio, ammonta ad una cifra arrotondata, prudenzialmente per difetto, ad €.45.000,00;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

**VISTO** il comma 169 dell'art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** L'art.2-bis del D.L. n.16/2014 convertito dalla Legge02/05/2014, n.68, nonché il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio 2014;

**VISTO** l'art. 14 comma 14 della Legge Regionale n. 23/2013 (Legge Finanziaria regionale per il 2014), ai sensi del quale "in via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014", avvenuta in data 16/05/2014, n.885;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

### **DELIBERA**

1. Di approvare, le **aliquote** riportate in premessa, ai fini dell'applicazione della **TASI** per l'anno 2014;
  2. che le stesse aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimento deliberativi, si intendano prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n.296;
- **DISPONE** che la presente deliberazione sia inserita, a cura del servizio delle entrate tributarie, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, entro i termini di cui al comma all'art.13, c.13-bis del D.L.201/2011 e 688 della Legge n.147/2013 e s.m.i.;

**Vista** l'urgenza, dettata dalla la necessità di provvedere all'approvazione del bilancio nei termini previsti, stante questo documento un atto propedeutico, con votazione in forma palese, per alzata di mano all'unanimità dei presenti undici (11) **DELIBERA**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, 18 agosto 2014

Il Responsabile  
F.TO ANTONIO BELLA

---

---

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, li 27 agosto 2014

IL RESPONSABILE  
F.TO ALFREDO PRO TEMPORE  
DIOLOSA'

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to De Michiel Lara

Il Segretario  
F.to Roca Stefano

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 03/09/2014 al 18/09/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Castelnovo del Friuli, li 03/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Antonio Bella

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/08/2014, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 29/08/2014

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Antonio Bella

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento